

stificativi, sono ripartiti fra gli Uffici secondo il numero ordinale dei circondarii elettorali, e sono esaminati da Commissioni di cinque membri, formate da ciascun Ufficio per estrazione a sorte.

79. L'Assemblea pronuncia sulla validità delle elezioni, ed il presidente proclama rappresetanti quelli, i cui poteri furono dichiarati validi.

80. I rappresentanti eletti in più circondarii dovranno ottare entro il periodo di tempo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea: altrimenti sarà deciso in adunanza per mezzo della sorte a qual circondario apparterrà il rappresentante, che non avesse fatto la scelta.

81. A richiesta del presidente dell'Assemblea, il Governo farà convocare gli elettori del circondario, la cui rappresentanza fosse rimasta incompleta.

82. Le nuove elezioni dovranno farsi nell'epoca che sarà determinata dall'Assemblea, sentito prima il Governo.

Dovranno scorrere cinque giorni almeno fra la pubblicazione del decreto di convocazione, ed il giorno dell'elezione.

83. Nessun rappresentante può assentarsi senza un congedo dell'Assemblea, che si dà per alzata e seduta.

84. Il presidente può, in caso di urgenza, accordare un congedo e ne rende conto all'Assemblea.

Capitolo XI. — *Contabilità, discipline interne.*

85. Una Commissione speciale è incaricata dell'esame dei conti e delle spese dell'Assemblea.

86. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea determinerà le discipline interne relative alla tenuta del processo verbale ed al servizio interno, al numero ed alle attribuzioni rispettive dei diversi impiegati dell'Assemblea.

24 febbrajo 1849.

Il presidente apre la discussione sul progetto medesimo, avvertendo che le deliberazioni dell'Assemblea avranno luogo innanzi tutto sopra ciascun articolo, quindi sull'intero dei vari capitoli.

Il Capitolo I tratta della presidenza dell'Assemblea.

L'articolo 1.^o è approvato senza discussione.

Il rappresentate Malfatti: Non convengo nella rielezione dei segretarii; l'ufficio è molto gravoso: di più abbiamo dei giovani abilissimi nella nostra Assemblea, i quali potrebbero acquistare pratica nelle mansioni di segretarii; mi parrebbe che si potesse lasciare un mese di riposo e che fossero rieleggibili soltanto dopo un mese.

Il rappresentante Pasini: In ogni caso sarebbe un riposo di due mesi.

Il rappresentante Malfatti: Nel primo mese soltanto.

Il rappresentante Pasini: Mi pare che sia questo un limitare il nostro diritto d'elezione; perchè, supposto che gli eleggibili, i quali incontrano, dirò così, il genio dell'Assemblea, sieno in più numero, e che si adottasse la proposta del rappresentante Malfatti, potrebbe appunto avvenire che l'Assemblea fosse costretta di nominare talvolta chi non fosse di sua intera soddisfazione.

Dopo breve discussione ulteriore, il rappresentante Malfatti ritira la sua proposizione.

Segue la lettura degli articoli, 5, 4 e 5.

Il rappresentante Chiereghin: Amerei conoscere il motivo, per cui i vicepresidenti sono nominati a maggioranza relativa, mentre il presidente viene eletto a maggioranza assoluta, e quando nel paragrafo successivo è